

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 861

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, ZAPPACOSTA,
BATTAGLIA Antonio e MULAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2001

—————

Istituzione della scheda di rilevazione del fabbricato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi tempi si è assistito ad un proliferare di iniziative tendenti all'istituzione del «libretto del fabbricato».

Bisogna però considerare anche l'aggravio di costi che dalla istituzione del «libretto del fabbricato» deriverebbe alla proprietà.

Il presente disegno di legge intende individuare uno strumento che, senza incidere con costi rilevanti sulla proprietà, offra un quadro conoscitivo dello stato dei fabbricati.

E' pertanto prevista la istituzione della «scheda di rilevazione del fabbricato» che deve contenere le informazioni relative all'edificio, di carattere progettuale, strutturale, geologico ed impiantistico e gli elementi conoscitivi sulle eventuali modifiche apportate.

Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabiliti gli elementi che devono essere contenuti nella scheda di rilevazione in modo uniforme per tutto il territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. E' istituita la «scheda di rilevazione del fabbricato» di seguito denominata «scheda» che deve contenere le informazioni relative all'edificio, di carattere progettuale, strutturale, geologico ed impiantistico, e gli elementi conoscitivi sulle eventuali modifiche apportate.

2. La scheda è redatta dal proprietario o, in caso di edifici in comproprietà o condomino, dal comproprietario o dal condomino designato in apposita assemblea, convocata ad iniziativa di uno dei comproprietari o dei condomini nel termine di cui all'articolo 66, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

3. La scheda è redatta mediante apposita dichiarazione in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La scheda dà conto degli elementi indicati in apposito decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 può essere resa nelle stesse forme di cui al presente articolo anche dal tecnico di cui il proprietario o il condomino si avvalgano per la redazione della scheda.

